

La messa in mora dell'assicuratore e l'interruzione della prescrizione biennale: una vecchia novità

Una conferma della Corte di Cassazione in merito all'inoltro della richiesta di risarcimento danni presso l'ufficio sinistri della compagnia

di Bianca Pascotto

Il tema della prescrizione e della valida interruzione dei termini entro i quali far valere il diritto al risarcimento danni da incidente stradale, è da sempre oggetto della prima eccezione processuale che l'impresa di assicurazione solleva nella sua difesa in giudizio, quando ne ravvisa l'esistenza o i probabili presupposti della sua esistenza.

La prescrizione, o pur correttamente, il decorso della prescrizione, è anche una delle prime verifiche che vengono effettuate dal liquidatore o dall'avvocato, nei confronti della pretesa e del diritto soggettivo che un soggetto intende azionare contro terzi.

La ragione è di palmare evidenza giacché per il nostro sistema giuridico, un soggetto può legittimamente far valere un diritto sancito dall'ordinamento, purché lo eserciti entro un determinato periodo di tempo prefissato dalla legge; una volta decorso detto periodo temporale, l'eventuale inerzia dell'avente diritto determinerà la perdita della pretesa e delle azioni atte a sancirne la sua soddisfazione in sede processuale.

Nell'ambito della responsabilità civile conseguente alla circolazione stradale, il diritto al risarcimento dei danni, si prescrive nel breve termine in due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro, come previsto dall'art. 2947 comma 2 del codice civile (fatto salvo il termine prescrizione più lungo per il fatto-reato).

Entro il termine poc'anzi ricordato, il danneggiato che intende ottenere il ristoro dei danni subiti, deve dunque inviare la richiesta di risarcimento danni alla impresa assicuratrice, con formale raccomandata con ricevuta di ritorno e dovrà ricordarsi di rinnovare

detta richiesta se, nell'arco temporale di 2 anni dall'invio della suddetta raccomandata, non abbia ottenuto il risarcimento del danno o non abbia provveduto a citare in giudizio la compagnia.

Questa raccomandata ha lo scopo e la funzione di costituire in mora l'assicuratore e contemporaneamente di interrompere il termine prescrizione previsto dall'art. 2943 del codice civile, termine che per effetto della interruzione, ricomincia nuovamente a decorrere.

Non solo, ma nell'ambito della RCA, la richiesta di risarcimento danni, inoltrata all'impresa nelle forme dell'art. 145 d.l. 209/2005, assume anche la peculiarità di essere condizione di procedibilità per esperire l'azione giudiziale, dato che il danneggiato non può citare in giudizio la compagnia, se non dopo il decorso del termine di 60 giorni (90 per i danni alla persona) dall'inoltro della raccomandata.

A ben vedere questa semplice rac-

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura

	Abbonamento annuale alla rivista cartacea <input type="checkbox"/> Compagnie, Banche <input type="checkbox"/> Agenti, Broker, altri 165,00 euro 120,00 euro
--	--

	Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2008 su CD (volume unico) <input type="checkbox"/> Compagnie, Banche <input type="checkbox"/> Agenti, Broker, altri 195,00 euro 150,00 euro
--	---

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it